

Rapporto di minoranza

numero	data	Dipartimento
6480 R2	20 maggio 2014	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 23 marzo 2011 concernente la legge sull'apertura dei negozi

INDICE

1.	UN PROCESSO DI DEREGOLAMENTAZIONE SENZA ALCUNA CONTROPARTITA PER IL PERSONALE.....	2
2.	IL PERSONALE OCCUPATO VITTIMA DI SCELTE SCONSIDERATE	5
2.1	Introduzione	6
2.2	Caratteristiche del personale	6
2.3	Distribuzione dei salari percepiti	7
2.4	Analisi degli audit per la valutazione del dumping salariale	8
3.	LE MODIFICHE DELLA LEGGE: UN ATTACCO A 360 GRADI.....	10
4.	I MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO	19
5.	IL PERSONALE INTERESSATO: IL GRANDE ASSENTE DAL DIBATTITO	21
6.	UN DURO COLPO PER I PICCOLI COMMERCII E PER LA LORO SOPRAVVIVENZA	22
7.	UN'OFFENSIVA DI SOCIETÀ CHE NON PUÒ ESSERE BANALIZZATA.....	23
8.	CONCLUSIONI.....	24

* * * * *

1. UN PROCESSO DI DEREGOLAMENTAZIONE SENZA ALCUNA CONTROPARTITA PER IL PERSONALE

Era evidente, almeno a tutti gli addetti ai lavori, e quasi inevitabile: puntualmente, a pochi mesi dalla revisione della Legge federale sul lavoro conseguente all'accettazione dell'iniziativa Lüscher (quella della luganighetta per intenderci), la nuova/vecchia revisione della normativa sugli orari di apertura dei negozi approda in Parlamento.

Una legge che poteva essere liquidata in tempi relativamente contenuti ma che, per finire, ha conosciuto una gestazione elefantiaca a causa dell'intransigenza dei rappresentanti padronali della grande distribuzione - gli stessi che osannando i contratti collettivi di lavoro (CCL) hanno affossato il salario minimo - e che, non avendo nel modo più assoluto voluto prendere in considerazione la stipulazione di un CCL applicabile a tutto il settore, hanno costretto una parte della Commissione della gestione e delle finanze a redigere un rapporto di minoranza.

Un CCL, infatti, avrebbe tutelato i dipendenti mettendoli al riparo dalle conseguenze di una dilatazione degli orari di apertura che, purtroppo, in molti casi coinciderà con un aumento di richiesta di flessibilità e con l'esplosione del lavoro su chiamata già utilizzato a dismisura nel settore.

Il tutto, va sottolineato, avviene in un contesto (quello legato alla richiesta di un salario minimo) che vede i rappresentanti dell'economia e delle forze borghesi ticinesi e svizzere enfatizzare la contrattazione tra le parti e osannare i CCL. Bella coerenza la loro. Da una parte rifiutano sdegnosamente l'introduzione di minimi salariali e dall'altra sostengono una deregolamentazione che coinciderà con un peggioramento notevole delle condizioni di lavoro nel settore del commercio, che toccherà certamente le maestranze ma anche tutti i piccoli commerci che difficilmente potranno far fronte alle richieste derivanti da una dilatazione degli orari sull'arco dell'intero anno.

Ma non è finita qui! A livello federale è infatti in atto la procedura di consultazione che mira a introdurre una modifica legislativa che permetterebbe di conseguire una liberalizzazione nazionale con l'estensione degli orari fino alle 20.00 tutti i giorni. E parallelamente è in corso la discussione per allentare ulteriormente i vincoli che tutelano il riposo domenicale (mozione Abate). Il tutto, come detto sopra, senza preoccuparsi minimamente della parte soccombente: lavoratori, lavoratrici e piccoli commercianti.

Siamo chiaramente confrontati con un'offensiva inarrestabile votata alle necessità indotte ad arte da un'economia impazzita che non vuole confrontarsi con le vere necessità dell'uomo. E poiché, come si suole dire, l'appetito vien mangiando, il futuro è segnato. E l'esempio della vicina Repubblica è lì da vedere: una liberalizzazione totale, con conseguente sparizione dei piccoli commerci fagocitati dalla grande distribuzione e, ciò nonostante, costante e drammatica eliminazione di posti di lavoro e aumento esponenziale della disoccupazione.

Eppure le forze che sostengono questa liberalizzazione nostrana degli orari di apertura, sono le stesse che guardano schifate all'Europa, che definiscono "Fallitalia" i nostri vicini e che enfatizzano a ogni piè sospinto la parsimonia elvetica e la necessità di contenere i costi e di prestare attenzione alle spese. Naturalmente ciò vale solo per lo Stato. Infatti i cittadini, non solo possono, ma devono spendere di più in nome di un consumismo sfrenato e che nei nuovi tempi dell'abbondanza devono poter scorrazzare e spendere a tutte le ore del giorno e della notte, evidentemente domeniche comprese.

A proposito della situazione italiana, di seguito proponiamo alcune interessanti considerazioni tratte da un articolo apparso sul sito italiano Linkiesta ("Centri commerciali, se la domenica divide le catene").

Negozianti divisi a un anno dalla liberalizzazione di Monti

Apertura dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 21. E se sono presenti cinema e ristoranti, orari estesi fino a mezzanotte. Dall'inizio del 2012, dopo il decreto Salva Italia del governo Monti, gli italiani hanno letto queste indicazioni sugli ingressi di quasi tutti i centri commerciali, e hanno apprezzato. I consumi si sono progressivamente polarizzati nei weekend, a scapito dei giorni feriali, e la domenica è divenuta il secondo giorno più frequentato della settimana, dopo il sabato.

Sotto il profilo dell'opinione pubblica, tuttavia, continuano a farsi sentire alcune resistenze, che interessano in modo trasversale il mondo cattolico, politico e sindacale. Quello che invece ancora non è emerso è che alcune riflessioni cominciano a farle anche i negozianti. Soprattutto i piccoli punti vendita che sono presenti nei centri commerciali e che non possono scegliere liberamente quando tenere alzata la saracinesca.

Il saldo tra i maggiori costi e ricavi è positivo o negativo? «Negativo» risponde il responsabile dello sviluppo di Inticom spa (marchio Yamamay), Marco Federico del Ponte. «Senza le aperture domenicali avremmo ottenuto gli stessi risultati dell'anno 2012. Riteniamo pertanto che il fatturato potenziale si sia solamente diluito su un numero maggiore di giorni».

Una voce non isolata: «Purtroppo, da un'approfondita analisi sull'anno fiscale 2012 (febbraio 2012-gennaio 2013) è emerso che la liberalizzazione degli orari non ha affatto portato benefici in termini di profitto - dicono Maurizio Oprandi e Giacomo Guida, manager della catena di videogiochi GameStop -. Sicuramente, dal punto di vista del cliente, questo risulta essere un miglior servizio, che però non si traduce in maggiori acquisti. Piuttosto, abbiamo rilevato un cambio di abitudini dei consumatori, i quali hanno spostato le proprie visite dai giorni feriali e, soprattutto, dal sabato alla domenica. Detto questo, possiamo affermare che il rapporto sbilanciato tra i costi e i ricavi ha determinato un impatto negativo sull'Ebit, pari al -5,3 per cento».

La stessa associazione di categoria Confimprese, che rappresenta 300 catene di negozi e ristoranti presenti soprattutto nei centri commerciali, pur essendo molto favorevole alle aperture a oltranza ha ammesso che i risultati non sono quelli sperati. Secondo un loro studio le aperture domenicali hanno fatto aumentare il costo del lavoro tra il 6% ed il 30 per cento. I consumi, in calo dello 0,5% tra ipermercati e supermercati anche nei primi quattro mesi del 2013 (Fonte: Retail Market Analysis- Confimprese Lab a cura di Nielsen), non coprono le maggiori spese, per cui i commercianti cercano di limitare al massimo i costi di gestione.

In questa voce rientra la forza lavoro, per la quale nel 2012, all'interno dei centri commerciali, si è speso, per effetto delle domeniche, lo 0,5% in più in rapporto al fatturato (Fonte: Confimprese Lab). Ma invece di creare nuovi posti di lavoro e alzare i salari, la normativa rischia di ottenere il risultato opposto: spalmare i turni su più ore e più giorni, con pochi euro di differenza, penalizzando ulteriormente la condizione dei lavoratori del retail. Secondo i sindacati l'incremento contrattuale è attorno all'1% mentre i salari reali sono in arretramento del 5%-10 per cento.

Il tema delle cosiddette liberalizzazioni dei giorni e degli orari di apertura ha creato, dunque, molteplici punti di vista, spesso contrastanti. Come riportato in uno speciale del mensile *retail & food*, da una parte si schierano a favore delle aperture domenicali estese tutto l'anno i gestori di centri commerciali e alcune associazioni di riferimento per il retail, come la stessa Confimprese, Assofranchising e il Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali. Dall'altra il fronte delle insegne si spezza, diviso tra un giudizio completamente negativo e un atteggiamento più conciliante sulla modalità con cui i gestori dei centri hanno calendarizzato le aperture. Questo perché le catene più grandi per numero di punti vendita e per superficie di formato riescono ad armonizzare più facilmente i turni del personale, spalmandoli in tutto l'arco della settimana, mentre quelle più piccole incontrano limiti oggettivi nella gestione del negozio.

La domenica è divenuta il secondo giorno più frequentato della settimana, dopo il sabato.

Opportuno un intervento da parte dei gestori dei centri commerciali sia per limitare i costi di gestione delle gallerie sia per ridurre gli orari di apertura nei giorni feriali.

Certo la liberalizzazione italiana/europea è evidentemente di altra natura rispetto a quanto previsto dalla nuova legge ma, fatte le debite proporzioni e considerato quanto bolle in pentola, tutta una serie di considerazioni legate all'aumento della precarietà, alla diminuzione delle tutele nei confronti dei lavoratori, alla stagnazione se non recessione dell'occupazione, all'aumento dei costi per i piccoli commerci e/o i retail e per il progressivo svuotamento dei centri cittadini a favore delle cittadelle del consumismo, dovrebbero far riflettere tutte le persone di buon senso presenti anche nel nostro Parlamento. E ciò soprattutto perché in Italia e negli altri Paesi europei, a differenza che da noi, vige un CCL di applicazione generalizzata.

Ma anche altre considerazioni si impongono: tutti noi sappiamo, ed è un insegnamento che viene dall'esperienza, che se una persona ha cento franchi nel borsellino quando li ha spesi, aperture o non aperture, non li può spendere una seconda volta. A meno che cominci ad acquistare a credito. Già una soluzione c'è sempre e si tratta di una soluzione lungimirante, naturalmente per i grandi centri del commercio. Una soluzione fortemente voluta, che ha portato all'emissione di decine di carte di credito personalizzate, evidentemente legate all'uno o all'altro marchio della grande distribuzione, che permettono a tutti, o quasi, di acquistare a credito, salvo poi indebitarsi all'inverosimile e quindi dover far ricorso all'aiuto dello Stato per togliersi d'impaccio. Non parliamo poi delle centinaia di proposte con super carte, super buoni, super ... di tutto, senza parlare delle "azioni" che solo la grande distribuzione può permettersi e che sono quotidianamente un richiamo difficilmente ignorabile per chi ha ogni giorno l'assillo di sbarcare il lunario e per molti giovani e giovanissimi.

Qualcuno osserverà che quanto sopra c'entra poco con la dilatazione degli orari di apertura. Invece no. E ciò proprio perché la possibilità di fare la spesa quando si vuole è estremamente diseducativa e di fatto fa saltare quel minimo di pianificazione indispensabile nella corretta gestione di un ménage familiare. Pianificazione che permette di risparmiare e contemporaneamente di non sperperare. E qui entra in gioco anche la sfida che assilla l'umanità: una battaglia che a livello planetario si cerca di combattere per un utilizzo e una ripartizione migliore delle risorse del pianeta.

Stiamo parlando, in particolare, dello spreco alimentare e non solo!

Si pone pertanto in maniera insistente anche il problema etico e morale. Un aspetto che dovrebbe farci riflettere sul continuo e ossessionante martellamento che tutte le grosse catene di distribuzione fanno. Di fatto un incitamento allo spreco, che serve unicamente a sostenere la continua e affannosa rincorsa all'accalappiamento di nuovi clienti, regolarmente disputati fra di loro e che niente ha a che vedere con le vere necessità dei consumatori e men che meno con la parsimonia nel consumo di generi di ogni tipo.

A questo proposito riportiamo un breve testo redatto dall'ACSI. Un testo che dovrebbe farci riflettere sulla ricerca di un punto d'equilibrio da ricercare tra le esigenze dei consumatori e la politica espansiva delle grandi catene di distribuzione che chiaramente mirano solo al massimo profitto

Spreco alimentare

Cifre che fanno star male!

A livello mondiale, circa un terzo di tutto il cibo prodotto va perso, sia perché è lasciato deperire, sia perché viene gettato. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) stima che le derrate alimentari andate sprecate nei paesi industrializzati (222 milioni di tonnellate) corrispondono a quelle prodotte e disponibili nell'Africa subsahariana (230 milioni di tonnellate).

La Svizzera non è risparmiata da questo fenomeno. L'agricoltura, i trasporti, la trasformazione e il commercio dei prodotti, causano la perdita di 200 chili di cibo all'anno per abitante, ai quali si aggiungono i 100 chili di derrate alimentari gettati per persona nelle economie domestiche.

Gli alimenti finiscono nella spazzatura, talvolta senza che siano state aperte le confezioni, perché le quantità acquistate non corrispondono ai reali bisogni oppure le date di scadenza sono state superate. Preparare porzioni troppo grandi e non essere capaci di trasformare i resti di cibo in altri piatti sono fattori che contribuiscono allo spreco alimentare. Insieme al pane, la frutta e la verdura sono al primo posto tra le derrate alimentari che vengono sprecate.

Con gli altri membri dell'Alleanza dei consumatori, l'ACSI s'impegna a ridurre lo spreco alimentare per i seguenti motivi:

- lo spreco costa caro. Un'economia domestica di quattro persone ogni anno getta nella pattumiera derrate alimentari per un valore di 2'000 franchi.
- lo spreco nuoce all'ambiente. La produzione degli alimenti è all'origine del 30% dell'impatto ambientale causato dai consumi. Buttando mezzo chilo di pane, vanno sprecate anche le cinque vasche da bagno d'acqua che complessivamente sono state utilizzate per la sua produzione.
- lo spreco non è etico, perché nel mondo un miliardo di persone non riescono a nutrirsi convenientemente e perché si deve rispettare il lavoro di chi ha prodotto ed elaborato le derrate alimentari.

2. IL PERSONALE OCCUPATO VITTIMA DI SCELTE SCONSIDERATE

Lo abbiamo già affermato, ma è assolutamente indispensabile ribadirlo: questa revisione legislativa non porta alcun beneficio al personale né in termini contrattuali, né occupazionali e men che meno a livello di organizzazione del lavoro, anzi!

Sono 15 anni che si sta discutendo dell'adozione di un CCL per il personale di vendita e sono altrettanti anni che il padronato erige un muro invalicabile nei confronti delle organizzazioni più rappresentative delle lavoratrici e dei lavoratori.

La costellazione di CCL esistenti è ampiamente esplicativa di come la maggioranza dei salariati del settore sia sprovvista di ogni tutela:

- in Ticino, attualmente, gli unici due CCL in essere sono quelli sottoscritti sia da Unia sia da Ocst, che riguardano Coop e Fox Town;
- Migros sottoscrive una sorta di CCL "aziendale" a livello nazionale siglato dalla Società svizzera impiegati di commercio, dall'Associazione svizzera del personale di macelleria e dalla Commissione nazionale del gruppo Migros e ciò dopo aver estromesso dallo stesso dapprima Unia e poi Syna;
- Manor, Denner, Aldi, Media Markt e tutti gli grandi distributori, che sono coloro che usufruiranno a piene mani dell'estensione, rifiutano categoricamente di sottoscrivere un

documento che permetterebbe di offrire una maggiore tutela ai propri dipendenti e nel contempo di arginare la concorrenza selvaggia giocata sui salari e sulle condizioni di lavoro;

- Lidl sottoscrive un CCL con Syna;
- esiste poi un contratto siglato da Ocst, SIC e Sit che però, avendo dei contenuti minimamente seri, non è sottoscritto che da pochi commercianti e non è rispettato quasi da nessuno.

Questa situazione ha indotto l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL), su indicazione della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone, a promulgare un'inchiesta nel settore. Inchiesta che ha permesso di mettere in evidenza una situazione catastrofica sia a livello di rispetto della Legge federale sul lavoro, sia a livello salariale (vedi inserto sottostante).

I risultati scaturiti dall'inchiesta hanno poi indotto il Consiglio di Stato a promulgare un contratto normale di lavoro (CNL) che però è destinato (tra l'altro con poco successo) a regolare solo la questione salariale.

2.1 Introduzione

Nel mese di gennaio 2011, l'UIL ha chiesto la documentazione a un campione di 212 **negozi con meno di 10 dipendenti**. Il campione è stato selezionato casualmente a partire dal registro delle imprese e degli stabilimenti cantonale (RISCAN), da un totale di 2'299 negozi. Dei 212 negozi interpellati 209 hanno fornito la documentazione. Di questi 209 negozi, 59 risultano avere dei dipendenti. Le analisi di questo rapporto si riferiscono quindi alle buste paga di 59 aziende, per un totale di 157 lavoratori dipendenti. La media dei dipendenti per azienda risulta quindi essere 2.7.

Una considerazione importante è relativa all'alta quota di negozi senza dipendenti (150 su 209), che è lo specchio della realtà dei piccoli negozi in Ticino. Se si ripettesse cioè l'operazione, ricercando un nuovo campione di circa 200 negozi "piccoli", la probabilità che una quota importante di essi non abbia dipendenti sarebbe alta.

2.2 Caratteristiche del personale

L'età media del campione di persone è di quasi 43 anni (la mediana di esattamente 43 anni). Si tratta di 140 donne (80%) e 35 uomini (20%). Il livello di qualifiche richieste dal posto di lavoro è tendenzialmente basso (vedi tabella 2), sono infatti senza qualifica i due terzi del campione. Il restante terzo si divide tra qualifiche medio-basse (assistenti di vendita) e medie (impiegati di vendita).

Si tratta (vedi tabella 1) in maggioranza di cittadini svizzeri (55.4%), quindi di frontalieri (25.2%) e infine di cittadini stranieri domiciliati o dimoranti (19.4%).

Tipo permesso	N. persone	%
CH	97	55.4
G	44	25.2
C	25	14.3
B	9	5.1
L	0	0.0
Totale	175	100.0

Tabella 1: Personale per tipo di permesso

Qualifica richiesta	N. persone	%
Bassa	117	66.9
medio-bassa	22	12.6
Media	36	20.5
Totale	175	100.0

Tabella 2: personale per tipo di qualifica richiesta dal posto di lavoro

2.3 Distribuzione dei salari percepiti

In questa sezione viene presentata la distribuzione dei salari mensili standardizzati (a un tempo pieno di 40 ore settimanali, per 4 settimane e un terzo al mese, compreso un dodicesimo di tredicesima mensilità se percepita). I quantili dei salari standardizzati sono presentati nella tabella 3. Il quantile "0%" corrisponde al minimo, quello del "100%" il massimo. Il **salario medio** si attesta a **3'936 franchi** al mese, quello **mediano** a **3'728**.

	CHF/mese		CHF/mese
0%	2585	55%	3830
5%	2845	60%	3940
10%	2936	65%	4098
15%	3100	70%	4200
20%	3210	75%	4254
25%	3291	80%	4560
30%	3361	85%	4970
35%	3462	90%	5250
40%	3546	95%	5510
45%	3621	100%	8400
50%	3728		

Tabella 3: Quantili dei salari standardizzati mensili

2.4 Analisi degli audit per la valutazione del dumping salariale

Per poter valutare l'esistenza o meno del fenomeno di dumping salariale si è fatto riferimento al CNL esistente per il settore della vendita che, va sottolineato, non è vincolante. Il contratto prevede dei salari minimi di **3'000 franchi** per personale senza qualifica, **3'210 franchi** per assistenti di vendita e **3'410 franchi** per impiegati di vendita.

Su 175 salari controllati (10 da non considerare perché inerenti professioni amministrative), 32 sono risultati inferiori al minimo stabilito dal CNL della vendita, e 21 di questi gravemente inferiori. **La percentuale di abusi gravi** risulta perciò essere del **12.73%** (21 casi su 165), al di sopra quindi della soglia di tolleranza del 10%, considerata come discriminante per decretare l'esistenza di dumping salariale in un determinato settore.

Possiamo quindi concludere che **per il settore della vendita con aziende di al massimo 10 dipendenti esiste una problematica di dumping salariale.**

Alcune considerazioni infine sulle caratteristiche dei lavoratori che risultano avere un salario gravemente inferiore al minimo garantito. Si tratta di 18 donne (86%) e 3 uomini (14%). Le aziende coinvolte sono 14 (sulle 59 totali), quindi il 23.7% del campione, con una media di 3 dipendenti per azienda. Dei dipendenti toccati, 11 (**52%**) sono **di nazionalità svizzera**, 5 (**24%**) sono **frontalieri (G)**, 4 (**19%**) sono **domiciliati (C)**, e 1 (**5%**) è un **dimorante (B)**, il che rispecchia praticamente la ripartizione dell'intero campione.

I casi di abuso grave si riferiscono a 11 persone senza qualifica (52%), a 4 assistenti di vendita (19%) e a 6 impiegati di vendita (29%).

Infine, il salario medio dei 21 dipendenti in questione è di 2'843 franchi mensili.

Come si può chiaramente desumere da quanto sopra esposto e in particolare dall'inserito soprastante tratto dal rapporto allestito dall'UIL, siamo di fronte a una situazione talmente frammentata e mediamente disastrosa in particolare dal profilo salariale, che senza l'adozione di uno strumento contrattuale efficace potrebbe degenerare da un momento all'altro. E ciò potrebbe essere accelerato, nel caso di un'accettazione del nuovo disegno di legge, da una destabilizzazione ulteriore che provocherebbe sfaceli a livello di tutela di chi lavora nel settore.

Il preoccupante ricorso al lavoro su chiamata, l'aumento della precarietà, l'ampliamento del turnover occupazionale e l'inevitabile ulteriore imbarbarimento del settore produrrebbero ricadute pericolose a danno del nostro modello di società sia sul piano psicosociale sia su quello familiare.

Un risvolto che dovrebbe preoccupare tutti, in una visione di società che oltre ai guadagni immediati dovrebbe tendere a un consolidamento del benessere non solo sul piano materiale, ma anche su quello umanitario emozionale, tenuto conto che la vita comunitaria, da sempre promossa dal settore della ristorazione e da quello del piccolo commercio, non può essere delegata ai nuovi e anonimi tempi del consumismo.

Inoltre non si può fare a meno di constatare che, un ulteriore aggravio di ore di presenza richiesto ai singoli commercianti e ai loro stretti collaboratori, in particolare laddove i piccoli commerci, palesemente non attrezzati per fronteggiare la situazione, porterebbe queste realtà locali all'inevitabile cessazione dell'attività e con essa all'eliminazione di importanti occasioni occupazionali.

Ma anche in questo caso dobbiamo constatare che è venuta meno la volontà politica di tutelare la parte più debole e in particolare il personale di vendita. Infatti si sarebbe potuto, come avvenuto nel Canton Neuchâtel, legare la revisione della legge all'adozione di un CCL con decreto di obbligatorietà generale. Nel senso: niente CCL, niente modifica

legislativa e niente deroghe. Certo la politica avrebbe dovuto scegliere di stare dalla parte del più debole e non scegliere, come invece ha fatto, di assecondare le richieste dei grossi colossi della distribuzione.

Dal 1° aprile 2014 è entrata in vigore nel Cantone Neuchâtel la nuova Legge sugli orari di apertura dei negozi, adottata in votazione popolare il 24 novembre 2013, che prevede un'estensione degli orari (lunedì-venerdì fino alle 19:00, giovedì fino alle 20:00, sabato fino alle 18:00).

Contemporaneamente è entrato in vigore un CCL valido per tutto il settore della vendita, sottoscritto da una parte da UNIA, dall'altra dalla Fédération neuchâteloise du commerce de détail (FNCID), dal Groupement neuchâtelois des grands magasins (NGGM), dall'Ordre neuchâtelois des pharmaciens (ONP) e dal Groupement neuchâtelois des opticiens (GNO); Parallelamente è stata istituita, al fine di controllarne l'applicazione, un'apposita commissione paritetica.

Di seguito le principali caratteristiche del CCL:

- Introduzione di un salario minimo (persone senza formazione: tra 3'467 franchi e 3'683 franchi; persone senza formazione con tre anni di esperienza o con certificato federale di capacità: tra 3'792 franchi e 4'008 franchi; per persone con certificato federale di capacità e cinque anni di esperienza: tra 3'792 franchi e 4'171 franchi);
- durata massima del lavoro settimanale di 42 ore;
- garanzia di un sabato libero al mese;
- comunicazione degli orari di lavoro agli impiegati due settimane prima;
- divieto del lavoro su chiamata;
- congedo maternità di 14 settimane (100%) o 16 settimane (80%).

È Interessante notare che questo CCT è stato sancito proprio con l'approvazione della nuova legge da parte del popolo neocastellano; esso figurava anche nell'[opuscolo informativo](#) distribuito alla popolazione in occasione della votazione del 24 novembre .

Ma di più ed è alquanto interessante: finora si è sempre affermato - infatti tutti lo dicono (dal Tribunale federale, al Governo ticinese, passando per le direttive della SECO) - che non si può far rientrare in una legge di polizia la questione dei CCL; invece il Canton Neuchâtel lo ha fatto.

Nel [messaggio governativo](#) del 5 novembre 2012, sin dall'introduzione, si dice che il CCL è inscindibile dalla nuova legge. Nel messaggio si può infatti leggere:

«La CCT contient une clause prévoyant qu'elle [la legge sull'apertura dei negozi, NdR] entrera en vigueur à condition que l'extension de son champ d'application soit prononcée et à condition que la législation sur les heures d'ouverture des commerces reflète les conditions-cadres discutées par les partenaires sociaux. Ces conditions-cadres ont été reprises dans le projet de loi qui vous est soumis. Une clause exprimant ce lien, admissible dans le texte d'une CCT, ne peut par contre pas trouver sa place dans une loi telle que celle qui vous est soumise. Les cantons ne peuvent en effet pas établir un lien entre les heures d'ouverture des magasins et, par exemple, l'existence d'une convention collective de travail».

Il [rapporto](#), datato 1° febbraio 2013, della speciale Commissione costituita per studiare il messaggio di cui sopra, ha poi aggirato la questione introducendo un emendamento all'art. 26 (nuovo cpv. 3) al testo di legge, emendamento appunto che vincola l'entrata in vigore della legge alla concessione del decreto di obbligatorietà al CCL:

«³La présente loi n'entrera en vigueur que si le champ d'application de la convention collective de travail neuchâteloise du commerce de détail, du 12 juin 2012, est étendu. Si le champ

d'application est étendu, le Conseil d'Etat fixera la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Dans le cas contraire, la présente loi sera caduque de plein droit et le Conseil d'Etat en constatera la caducité par arrêté».

Come si può constatare, quando c'è la volontà politica di trovare una soluzione equa si può anche trovare il modo di costringere le evanescenti e refrattarie organizzazioni padronali del settore a prendere in seria considerazione la stipulazione di un accordo contrattuale in grado di regolare e regolamentare la situazione nell'interesse sia della parte operaia sia di quella imprenditoriale. Così, purtroppo, non è in Ticino.

3. LE MODIFICHE DELLA LEGGE: UN ATTACCO A 360 GRADI

Il testo di legge, così come concepito, e definito come un modello per il futuro, nasconde tutta una serie di insidie che, anche se in parte mascherate, vanno nella direzione di una deregolamentazione quasi totale nel settore. Una scelta certamente in linea con la politica liberista in atto da anni ma che a fronte dello snocciamento di una serie di vantaggi dimentica sempre di chiarire a chi giovano.

In effetti e i cittadini e le cittadine lo sanno bene, dietro a parole quali competitività, concorrenzialità, risposte ai bisogni del pubblico, necessità di essere in linea con l'Europa, ecc., la maggioranza parlamentare federale è riuscita in tempi recenti a liberalizzare tutte le ex regie federali, il settore energetico e in parte anche la gestione della sanità. Con quali risultati: per finire maggiori costi a carico dei piccoli utenti e sconti da capogiro a favore delle grandi multinazionali, oltre che, evidentemente, una costante e regolare cancellazione di posti di lavoro e una precarizzazione strisciante in quelli rimasti.

Anche in questo caso, dietro alle enfatizzate necessità dei consumatori, dettate dai cambiamenti della società (quali cambiamenti e voluti da chi?), si nascondono le reiterate richieste della grande distribuzione, che per fronteggiare e sostenere i costi determinati da un'espansione fuori misura delle superfici vendita intende fagocitare un numero sempre maggiore di persone a servirsi presso di loro.

Sia chiaro: nessuno impedisce ai grossi colossi nostrani e d'importazione di continuamente espandersi, ma ciò non impedisce neanche a noi di opporci a una deregolamentazione nociva sia per il personale e i piccoli commerci, sia per i consumatori. E ciò soprattutto quando qualsiasi sprovveduto è in grado di rendersi conto che, in Ticino, sono state edificate e attrezzate superfici di vendita pari ad almeno il doppio delle necessità della popolazione locale.

Inoltre, almeno stando ai rapporti di gestione regolarmente messi a disposizione dalla grossa distribuzione, non è che gli affari vadano poi così male e quindi, anche la paventata migrazione di massa dei ticinesi oltreconfine, grazie al contenimento dei prezzi - era ora! - sembra essersi arrestata e in qualche misura rientrata.

Certo che, se come qualcuno sembra auspicare la vicina "Fallitalia" dovesse ritornare alla "Liretta leggera" potremmo vederne delle belle. Ma a quel punto non sarebbero gli orari di apertura a far la differenza e soprattutto l'offensiva a 360 gradi in vista di una liberalizzazione totale potrebbe addirittura confermarsi suicida.

Di seguito presentiamo il testo di legge proposto comparato con quello in auge e con l'aggiunta di alcuni brevi ma significativi commenti circa l'impatto della nuova legge.

<p>Legge cantonale sul lavoro (11.11.1968) IN VIGORE OGGI</p>	<p>Testo di legge approvato dalla maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze</p>	<p>Osservazioni</p>
<p>CAPITOLO IV APERTURA E CHIUSURA DEI NEGOZI</p>	<p>CAPITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI</p>	
<p><u>Art. 17 Campo d'applicazione</u> ¹Le norme disciplinanti l'apertura dei negozi sono applicabili: a) alle aziende o ai rami di aziende che si occupano della vendita al minuto di merci di qualsiasi genere, sia che dispongano di negozi o di altri impianti di vendita stabili, sia che la vendita avvenga in spacci occasionali, esclusi i distributori automatici; b) alle farmacie, escluse quelle di turno per il servizio notturno o festivo; c) ai negozi di parrucchiere, di pettinatrice e simili. ²Le norme disciplinanti l'apertura dei negozi sono applicabili sia alle aziende che occupano lavoratori secondo la legge federale, sia a quelle che non ne occupano.</p>	<p><u>Art. 1 Campo di applicazione e scopo</u> ¹La legge si applica a tutti i negozi ed esercizi di vendita (in seguito: negozi). ²La legge ha lo scopo di tutelare la quiete serale, notturna e festiva.</p>	<p>Evidentemente la quiete degli abitanti è più importante della salute dei lavoratori e per tutelarla nei giorni festivi si aprono maggiormente i negozi.</p>
<p><u>Art. 18 Classificazione delle aziende</u> L'assegnazione di una azienda a una determinata categoria, per l'applicazione delle norme del capo IV è fatta dal Dipartimento competente, tenuto conto del genere di commercio esercitato in maniera preponderante dall'azienda medesima.</p>	<p><u>Art. 2 Definizione</u> ¹È considerato negozio ai sensi della legge ogni locale o impianto accessibile al pubblico e utilizzato per la vendita al dettaglio di prodotti di ogni genere, compresi gli stand di vendita, le strutture mobili o i commerci che si trovano all'interno dei locali di un'impresa di genere diverso o di un appartamento. ²Le esposizioni e le aste in cui gli articoli in vendita possono essere ordinati o acquistati sono assimilate ai negozi. Sono escluse le esposizioni a carattere culturale o artigianale, le vendite a scopo di beneficenza e manifestazioni analoghe.</p>	
	<p><u>Art. 3 Autorità competente</u> Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l'applicazione della legge.</p>	

Legge cantonale sul lavoro (11.11.1968) <u>IN VIGORE OGGI</u>	Testo di legge approvato dalla maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze	Osservazioni
	<p><u>Art. 4 Commissione consultiva</u></p> <p>¹Per l'applicazione della legge il Dipartimento si avvale, quale organo consultivo, di una commissione del ramo della vendita.</p> <p>²In particolare, la Commissione consultiva preavvisa le deroghe di competenza del Dipartimento e suggerisce all'organismo competente (Ispettorato del lavoro) gli indirizzi per i controlli periodici.</p> <p>³La Commissione è composta da rappresentanti dei datori di lavoro e da rappresentanti dei sindacati del settore della vendita.</p> <p>⁴I membri sono designati dalle rispettive associazioni.</p> <p>⁵Per l'espletamento delle sue attività la Commissione consultiva si dota di un proprio segretariato.</p>	<p>Se vi fosse stato un CCL si sarebbe parlato di Commissione paritetica che oltre a fungere da paravento per il Dipartimento delle finanze e dell'economia (come lo fa una Commissione consultiva) avrebbe potuto operare delle verifiche puntuali circa l'applicazione legislativa e contrattuale in ogni momento</p>
	<p><u>Art. 5 Regime applicabile</u></p> <p>In caso di contestazione sul regime applicabile a un negozio, a causa del genere diverso degli articoli venduti, il Dipartimento decide sentito il preavviso della Commissione consultiva, tenuto conto del genere di commercio esercitato in misura preponderante dal negozio e con riferimento al carattere predominante delle vendite.</p>	
	<p><u>Art. 6 Obbligo d'informare</u></p> <p>Le associazioni dei datori di lavoro, i sindacati del settore della vendita e i negozi sono tenuti in ogni tempo a fornire al Dipartimento tutte le informazioni necessarie per l'applicazione della legge.</p>	<p>La solita foglia di fico assolutamente inadatta per gestire una situazione completamente fuori controllo</p>
	<p><u>Art. 7 Controllo</u></p> <p>¹Su segnalazione della Commissione consultiva o d'ufficio, il Dipartimento può procedere ai controlli dei negozi sull'osservanza delle disposizioni della legge.</p> <p>²L'organismo di controllo trasmette i risultati delle verifiche alla Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone.</p>	

Legge cantonale sul lavoro (11.11.1968) IN VIGORE OGGI	Testo di legge approvato dalla maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze	Osservazioni
	CAPITOLO SECONDO ORARI DI APERTURA DEI NEGOZI NEI GIORNI FERIALI	
<u>Art. 19 Riserva delle norme sulla durata del lavoro e del riposo</u> Le norme disciplinanti l'apertura dei negozi non liberano in ogni caso il datore di lavoro dall'osservanza della legislazione federale e cantonale circa la durata del lavoro e del riposo dei lavoratori.		E ci mancherebbe! Anche se nel caso Fox Town l'inadempienza è talmente palese da essere macroscopica.
<u>Art. 21 Orari di chiusura nei giorni feriali</u> ¹ Gli orari di chiusura, nei giorni feriali, dei negozi, degli spacci o delle aziende in genere di cui all'art. 17 sono fissati come segue: a) ramo alimentare: dal lunedì al venerdì entro le ore 18.30 al sabato entro le ore 17.00; b) altri generi, salvo le categorie elencate in seguito: dal lunedì al venerdì entro le ore 18.30 al sabato entro le ore 17.00; c) farmacie, salvo quelle di turno: dal lunedì al venerdì entro le ore 18.30 al sabato entro le ore 17.00; d) tabacchi, edicole di giornali: tutta la settimana entro le ore 21.00; e) stazioni di vendita di carburanti, lubrificanti e affini, escluse quelle di turno per il servizio notturno: dal lunedì al venerdì entro le ore 22.00 al sabato o alla vigilia dei giorni festivi entro le ore 23.00; f) botteghe di parrucchiere, di pettinatrice e simili: tutta la settimana entro le ore 19.00; g) locali che vendono unicamente cibi preparati caldi e freddi da asporto, non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici, tutta la settimana entro le ore 22.00.	<u>Art. 8 Orario di apertura</u> Dal lunedì al venerdì, escluso il giorno di apertura serale, i negozi possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 19.00, il sabato tra le ore 06.00 e le ore 18.30.	L'orario d'apertura settimanale (escluse domeniche e festivi) è di 79.5 ore settimanali, quasi il doppio della durata complessiva del lavoro. Il sabato diventa di fatto come un attuale giorno normale di lavoro e quindi anche la vigilia di festa, ai genitori, sarà impedito di avere una vita normale e un po' più di tempo da dedicare ai figli.
	<u>Art. 9 Apertura serale</u> I negozi possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 21.00 di ogni giovedì o di un altro giorno della settimana - deciso dal Dipartimento a inizio anno ed escluso il sabato - se il giovedì è festivo.	
² Per il servizio della clientela che	<u>Art. 10 Deroche di legge</u> ¹ In deroga agli articoli 8 e 9, i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 22.30: a) locali che vendono cibi preparati caldi e freddi da asporto, non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici; b) chioschi con una superficie di vendita inferiore a 50 mq; c) aziende per l'approvvigionamento dei veicoli con carburante; d) negozi situati nei camping; e) negozi situati in complessi culturali e sportivi che offrono beni e servizi affini alle attività proposte e con una superficie	E poi ci sono ancora le deroghe che permetteranno a tutta una serie di strutture di aprire praticamente senza limiti, ciò che è palesemente contrario anche alle sentenze del Tribunale federale in materia poiché aggirano chiaramente l'OLL1 della Legge sul lavoro. Ordinanza che sancisce di fatto l'indispensabilità di tutta una serie di servizi per poter accedere a deroghe generali. E la propensione al consumismo sfrenato tramite una dilatazione degli orari d'apertura dei negozi non ci pare sia una motivazione tale da determinare l'indispensabilità delle deroghe contenute nel testo di legge proposto.

<p>si trovasse in negozio al momento della chiusura, il lavoro può essere prolungato di mezz'ora al massimo.</p> <p>³Durante i giorni e gli orari in cui determinate categorie di negozi devono rimanere chiusi, è vietata la vendita di articoli dei rispettivi generi in ogni negozio o ramo di commercio annesso od altra azienda e così pure negli spacci all'aria aperta. Salvo contraria disposizione è pure vietata la distribuzione di merci a domicilio.</p> <p>⁴Sono riservate le deroghe di cui gli art. 22 e 23.</p>	<p>di vendita inferiore ai 50 mq;</p> <p>f) negozi delle località turistiche con una superficie di vendita inferiore ai 200 mq, escluse le farmacie, durante la relativa stagione turistica;</p> <p>g) negozi delle località di confine i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq;</p> <p>h) negozi annessi alle stazioni di servizio i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq.</p> <p>²Quando garantiscono il servizio delle urgenze, le farmacie non soggiacciono ad alcuna limitazione degli orari di apertura.</p> <p>³Nei negozi che beneficiano di deroghe di legge, la vendita di bevande alcoliche è vietata dopo l'orario di chiusura di cui all'art. 8, rispettivamente dopo le ore 21.00 il giorno di apertura serale.</p>	
<p><u>Art. 22 Deroghe di competenza del Consiglio di Stato</u></p> <p>¹Per soddisfare le esigenze del movimento turistico o per facilitare il commercio nelle zone di confine, il Consiglio di Stato, sentito l'avviso dei Municipi dei rispettivi Comuni, delle associazioni dei commercianti e dei lavoratori, può prolungare gli orari d'apertura dei negozi per determinati Comuni o per determinate zone, in deroga a quanto stabilito dagli art. 20 e 21.</p> <p>²Analoghe modificazioni, e segnatamente l'obbligo di chiusura di mezza giornata ogni settimana, possono essere fissate dal Consiglio di Stato, su domanda di associazioni o di gruppi di titolari di aziende, per talune parti di Comuni, regioni o per l'intero Cantone</p>	<p><u>Art. 11 Deroghe dipartimentali</u></p> <p>¹Il Dipartimento, sentiti i Comuni e la Commissione consultiva, può concedere deroghe agli articoli 8 e 9 in occasione di esposizioni, manifestazioni culturali, sportive o popolari, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari.</p> <p>²Il Dipartimento può concedere deroghe al divieto di vendita di bevande alcoliche, di cui all'art. 10 cpv. 3, a negozi specializzati delle località turistiche.</p>	<p>E ancora altre deroghe a discrezione dei Comuni.</p>
	<p>CAPITOLO TERZO DOMENICHE E GIORNI FESTIVI</p>	
<p><u>Art. 25 Nozione di giorni festivi</u></p> <p>Per l'applicazione delle norme del capo IV sono giorni festivi quelli stabiliti dal decreto legislativo concernente i giorni festivi nel Cantone del 10 luglio 1934.</p>		

Legge cantonale sul lavoro (11.11.1968) IN VIGORE OGGI	Testo di legge approvato dalla maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze	Osservazioni
<u>Art. 20 Obbligo di chiusura nei giorni festivi</u> ¹ I negozi, gli spacci e le aziende in genere di cui all'art. 17 devono rimanere chiusi nelle domeniche e nei giorni festivi considerati ufficiali dalla legislazione cantonale.	Art. 12 Principio I negozi rimangono chiusi la domenica e nei giorni festivi ufficiali definiti dalla legislazione cantonale.	
² In deroga alla norma del primo capoverso è ammessa l'apertura: a) dei negozi di fiorai, fino alle ore 12.30; b) delle pasticcerie che non beneficiano già di una patente di esercizio pubblico, fino alle ore 19.00; c) delle edicole di giornali e degli spacci di tabacchi, fino alle ore 21.00; d) delle stazioni di vendita di carburante, lubrificante e affini, escluse quelle di turno per il servizio notturno, fino alle ore 23.00; e) dei locali che vendono unicamente cibi preparati caldi e freddi da asporto, non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici, fino alle ore 22.00.	<u>Art. 13 Deroghe di legge, a) In generale</u> ¹ L'apertura tra le ore 10.00 e le ore 18.00 è ammessa in tutto il Cantone e, per i negozi di ogni genere, nelle feste infrasettimanali non parificate alla domenica (escluso il Primo maggio) e nelle domeniche che precedono il Natale, dopo l'Immacolata. ² L'apertura generalizzata dei negozi può essere concessa per un massimo di tre domeniche all'anno, definite annualmente dal Dipartimento.	
³ Sono riservate le deroghe di cui agli art. 22 e 23.	<u>Art. 14 b) Altre deroghe</u> ¹ In deroga all'art. 12, durante le domeniche e nei giorni festivi ufficiali i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 22.30: a) locali che vendono cibi preparati caldi e freddi da asporto, non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici; b) chioschi con una superficie di vendita inferiore a 50 mq; c) aziende per l'approvvigionamento dei veicoli con carburante; d) negozi situati nei camping; e) negozi situati in complessi culturali e sportivi che offrono beni e servizi affini alle attività proposte e con una superficie di vendita inferiore ai 50 mq; f) negozi delle località turistiche con una superficie di vendita inferiore a 200 mq, escluse le farmacie, durante la relativa stagione turistica; g) negozi delle località di confine i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq; h) negozi annessi alle stazioni di servizio situate nelle aree di	La banalizzazione del giorno di festa. E qui valgono le stesse considerazioni espresse a proposito dell'art. 10.

	<p>sosta lungo le autostrade e le strade principali con traffico intenso i cui prodotti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori e con una superficie di vendita inferiore a 120 mq.</p> <p>²In deroga all'art. 12, durante le domeniche e nei giorni festivi ufficiali i negozi indicati di seguito possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 18.00:</p> <p>a) panetterie, pasticcerie, confetterie e gelaterie;</p> <p>b) negozi di piante e fiori;</p> <p>c) gallerie d'arte e atelier che vendono opere d'arte;</p> <p>³Quando garantiscono il servizio delle urgenze, le farmacie non soggiacciono ad alcuna limitazione degli orari di apertura.</p> <p>⁴Nei negozi che beneficiano di deroghe di legge, la vendita di bevande alcoliche è vietata dopo le ore 18.00.</p>	
<p><u>Art. 23 Deroghe di competenza del Dipartimento</u></p> <p>Il Dipartimento competente, in deroga a quanto stabilito dagli art. 20 e 21, può:</p> <p>a) autorizzare l'apertura delle latterie, durante due ore, nei giorni festivi;</p> <p>b) autorizzare l'apertura di determinati negozi in occasione di determinati giorni festivi particolari, manifestazioni, sagre, ecc. oppure durante le feste di fine e di principio d'anno, di Pasqua, di Pentecoste e Ferragosto.</p>	<p><u>Art. 15 Deroghe dipartimentali, a) In generale</u></p> <p>¹Il Dipartimento, sentiti i Comuni e la Commissione consultiva, può concedere deroghe all'art. 12 in occasione di esposizioni, manifestazioni culturali, sportive o popolari, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari.</p> <p>²Il Dipartimento può concedere deroghe al divieto di vendita di bevande alcoliche, di cui all'art. 14 cpv. 4, a negozi specializzati delle località turistiche.</p>	<p>E ancora altre deroghe a discrezione dei Comuni</p>

Legge cantonale sul lavoro (11.11.1968) <u>IN VIGORE OGGI</u>	Testo di legge approvato dalla maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze	Osservazioni
	<p><u>Art. 16 Per ragioni economiche</u></p> <p>¹Previa autorizzazione del Dipartimento, i negozi delle categorie elencate al cpv. 2, situati in Comuni di frontiera e dunque particolarmente sottoposti alla concorrenza estera e che comprovano l'attrattiva economica dell'apertura domenicale, possono restare aperti la domenica e i giorni festivi tra le ore 10.00 e le ore 18.00.</p> <p>²Possono beneficiare di questa deroga i negozi di abbigliamento, calzature, pelletteria, articoli sportivi, profumeria e cosmetica, orologeria e gioielleria, articoli per uso domestico, da regalo, fotografici e ottici, culturali e ricreativi nonché apparecchiature di informazione e comunicazione.</p> <p>³Previa autorizzazione del Dipartimento, i centri commerciali la cui offerta di prodotti è destinata al turismo internazionale e la cui cifra d'affari, comprensiva della cifra d'affari della maggior parte dei negozi situati in tali centri, è generata principalmente dalla medesima clientela, possono restare aperti la domenica e i giorni festivi tra le ore 11.00 e le ore 19.00.</p>	<p>Con le fusioni avvenute, quelle in atto e quelle in cantiere, vi saranno ancora Comuni <u>non</u> di frontiera?</p> <p>Di fatto, questo articolo, oltre che formalizzare la posizione del Fox Town dal profilo degli orari, autorizza tutti gli altri negozi ad aprire senza limiti.</p> <p>Certo, per l'occupazione del personale fa sempre stato la Legge sul lavoro, ma che ne sarà degli indipendenti che gestiscono tutti i retail all'interno dei grossi centri?</p> <p>Piccoli padroncini, loro malgrado, che sono contrattualmente obbligati a tenere aperto anche contro la loro volontà.</p> <p>E, soprattutto che ne sarà dei piccoli commercianti fuori dai centri commerciali?</p>
CAPITOLO V RICORSI E PENALITÀ	CAPITOLO QUARTO SANZIONI E RIMEDI GIURIDICI	
<p><u>Art. 27 Contravvenzioni</u></p> <p>¹Chi contravviene alle norme del diritto cantonale è punibile con una multa fino a fr. 5000.-</p> <p>²Chi contravviene alle norme del diritto federale è punibile secondo gli art. 59 e seguenti della legge federale.</p>	<p><u>Art. 17 Sanzioni penali</u></p> <p>¹Chi contravviene alle disposizioni della presente legge è punibile con una multa fino a fr. 20'000.-.</p> <p>²La multa è pronunciata dal Dipartimento, secondo le norme della Legge di procedura per le contravvenzioni.</p>	
<p>³Se un'infrazione è commessa in un'azienda di una persona giuridica o di una società commerciale, sono punibili le persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa. La persona giuridica o la società commerciale risponde solidamente della multa e delle spese, salvo che provi di avere usato tutta la diligenza voluta affinché le persone predette</p>	<p><u>Art. 18 Sanzioni amministrative</u></p> <p>Indipendentemente dalle sanzioni penali previste all'art. 17, il Dipartimento può, d'ufficio o su segnalazione, sospendere fino a 12 mesi, o in casi gravi revocare l'autorizzazione di deroga ad ogni negozio in cui sono state violate le disposizioni della legge.</p>	

<p>rispettassero le prescrizioni.</p> <p>⁴La pena privativa della libertà è pronunciata dall'Autorità giudiziaria, la multa dal Dipartimento competente, secondo le norme della legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.</p>		
<p><u>Art. 26 Ricorsi</u></p> <p>¹Contro le decisioni del Dipartimento di cui agli art. 18 e 23 è dato ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo.</p> <p>²Contro le decisioni del Consiglio di Stato di cui all'art. 22 è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.</p> <p>³Contro le decisioni dell'Autorità cantonale competente in applicazione della legge federale o della presente legge è per il resto proponibile il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.</p> <p>⁴È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative; nel caso di ricorsi contro le decisioni pronunciate in virtù del diritto federale, sono inoltre applicabili gli art. 56 e 58 della legge federale.</p>	<p><u>Art. 19 Ricorsi</u></p> <p>¹Contro la decisione di multa del Dipartimento è dato ricorso alla Pretura penale entro 15 giorni dall'intimazione.</p> <p>²Contro le decisioni amministrative del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.</p> <p>³Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione.</p>	
	<p>CAPITOLO QUINTO DISPOSIZIONI FINALI</p>	
	<p><u>Art. 20 Tasse</u></p> <p>Per le decisioni in materia di deroghe alla durata di apertura dei negozi viene prelevata una tassa che può variare da un minimo di fr. 100.- a un massimo di fr. 1'000.-.</p>	
	<p><u>Art. 21 Norma transitoria</u></p> <p>I negozi che al momento dell'entrata in vigore della presente legge praticano orari di apertura più estesi di quelli consentiti in base alla stessa, sono tenuti ad adeguarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge e del relativo regolamento.</p>	
	<p><u>Art. 22 Norma abrogativa</u></p> <p>La legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968 è abrogata.</p>	

Legge cantonale sul lavoro (11.11.1968) <u>IN VIGORE OGGI</u>	Testo di legge approvato dalla maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze	Osservazioni
	<p>Art. 23 <u>Entrata in vigore</u></p> <p>¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.</p> <p>²Il Consiglio di Stato ne fissa la data d'entrata in vigore.</p>	

Riepilogando, ecco riassunti gli aspetti più preoccupanti del nuovo testo di legge:

Sabato tutto l'anno fino alle 18.30: il sabato diventa quindi un giorno come un altro con tutte le conseguenze per il personale. Pensiamo in particolare alla negative ripercussioni sui nuclei familiari.

Apertura tutto l'anno fino alle 19.00: ma che senso ha? Già oggi alcuni comuni permettono l'apertura fino alle 19.00 ma non la utilizza quasi nessuno poiché troppo onerosa in rapporto ai benefici e poi, capitolo che tratteremo oltre, come la mettiamo con gli orari dei mezzi pubblici di trasporto?

Apertura festivi generalizzata: si tratta a tutti gli effetti di un attacco frontale rispetto ad oggi. L'apertura generalizzata in tutti i giorni festivi non parificati alla domenica altre a quelle domenicali (vedi articoli 12 e 16 stravolgono l'odierno ordinamento e collidono di fatto con l'OLL 1 della Legge sul lavoro)

La liberalizzazione selvaggia degli shop: questo aspetto è particolarmente preoccupante e la revisione è formalmente contraria ai principi fissati dal Tribunale federale a seguito della sentenza di Ginevra che statuisce che solo pochissimi shop potrebbero restare aperti i festivi e la domenica. Nel messaggio ticinese si fa invece riferimento a tantissime vie di traffico, il che presuppone che quasi in tutto il cantone questi negozi potranno godere dell'apertura indiscriminata. Del resto già lo dicevamo al momento della votazione Lüscher.

Non più solo il giovedì apertura fino alle 21.00: se quest'ultimo cade in giorno festivo l'apertura serale può essere fissata in un altro giorno.

4. I MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO

Potrebbe sembrare una questione marginale, ma è sintomatico di come operano il Consiglio di Stato e la maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze, che liquidano in poche battute la questione relativa alle reali possibilità di rientro al proprio domicilio di padri e madri di famiglia al termine della loro giornata lavorativa. Per economia di tempo e di spazio non riprendiamo la posizione della maggioranza e del Consiglio di Stato che potete trovare al punto 6.6 del rapporto di maggioranza. In effetti la sola preoccupazione ritenuta è quella relativa a un probabile aumento dei costi e alla loro non inclusione nel piano finanziario in vigore.

Definirla vergognosa è a dir poco magnanimo, se si pensa che con lo stravolgimento apportato dal nuovo testo di legge assisteremo a situazioni che metteranno nell'impossibilità di rientrare al proprio domicilio persone che, con la dilatazione degli orari, potrebbero essere partite da casa alle cinque del mattino, non si sa bene con quale mezzo, e dovrebbero poter rientrare al proprio domicilio a partire dalle sette e mezzo di sera.

Ma anche qualora l'inizio mattutino fosse mantenuto allo stato attuale il problema del rientro rimane e non è di poco conto. Infatti, chi non dispone di un mezzo privato (alla faccia della promozione dei mezzi pubblici di trasporto) si troverà nella condizione, in alcuni casi e soprattutto fuori dai grossi centri e nelle valli, di non poter rientrare. E che dire poi dei frontalieri che vogliamo costringere a usare i mezzi pubblici? Una mancanza di coerenza perlomeno discutibile, ma che dimostra ampiamente come pur di prendere in considerazione i desiderata della grossa distribuzione si sia disposti a sotterrare qualsiasi impegno precedentemente assunto.

Lo stesso discorso, anche se determinato da scelte individuali e non imposto da scelte aziendali, può valere per tutti quei cittadini e quelle cittadine che sceglieranno di far la spesa a fine giornata e che pertanto contribuiranno ad aumentare gli spostamenti in quella fascia oraria e quindi a intasare le vie di comunicazione da e per i centri commerciali e ciò proprio in concomitanza con gli orari già estremamente critici dettati dal traffico di rientro dal lavoro.

Certo che così come liquidato, questo capitolo dovrebbe farci riflettere un po' di più. Vuoi vedere che affrontandolo seriamente la questione i costi potrebbero essere altri? Vuoi vedere che con un minimo di arguzia tutti potrebbero rendersi conto che non sarebbero solo gli orari di apertura a cambiare? Vuoi vedere che sarebbe una sorta di piccola rivoluzione di società che imporrebbe cambiamenti in molti ambiti?

Facciamo solo alcuni esempi, magari banali ma certamente pertinenti. Il cambiamento della griglia degli orari delle linee di trasporto pubblico, quanti addetti ai lavori andrebbe a toccare? Lo spostamento dell'orario di cena, per molti nuclei familiari, quali effetti potrebbe avere sull'orario per coricarsi dei bambini che il giorno dopo devono andare a scuola? I vari mezzi d'informazione, a causa dello spostamento di abitudini indotto, sarebbero costretti a modificare gli orari d'emissione? E poi, perché no, le cancellerie comunali, le banche, i garage e chi più ne ha più ne metta, perché mai non dovrebbero seguire il trend?

E allora, poiché la maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze condivide solo le preoccupazioni di natura finanziaria noi, la minoranza, invitiamo il Parlamento a condividere anche le nostre di preoccupazioni, che non sono quelle di chi si occupa solo di fare cassa ma sono quelle dei cittadini lavoratori/trici che dovranno volenti o nolenti conformarsi a scelte di parte. Scelte definite solo tenendo conto di standard e pressioni unilaterali e lobbistiche, dettate da considerazioni di natura economica, ancorché opinabili.

E lo facciamo, ancora una volta sulla scorta delle affermazioni della maggioranza della Commissione, che ritiene verosimile spostare tutte le eventuali modifiche della griglia oraria, sempre se avremo i soldi, solo a partire dal 2016. Bene, no male, e sino a quel momento: chi ha dato ha dato e chi ha avuto (sempre i soliti) ha avuto, con buona pace della coerenza e del rispetto per la parte soccombente.

5. IL PERSONALE INTERESSATO: IL GRANDE ASSENTE DAL DIBATTITO

Già abbiamo detto delle inevitabili conseguenze a discapito del personale che questa modifica legislativa imporrebbe, dal profilo contrattuale e normativo, a buona parte del personale. Ma oltre a ciò tutta una serie di considerazioni devono essere avanzate anche partendo dalle situazioni individuali di quella parte di lavoratori e lavoratrici (in particolare quest'ultime) che dovranno inventare nuove strategie per far quadrare e rendere compatibili gli impegni lavorativi e quelli familiari.

E lo facciamo a partire dalla petizione, promossa nel solo settore della vendita, e consegnata lo scorso mese di agosto, corredata da oltre 3'000 firme e volta a sostenere la richiesta di un ritiro della proposta di legge.

Una petizione che oltre che censurare l'operato di un padronato miope e sordo, che da oltre quindici anni si rifiuta di prendere in considerazione le legittime aspettative del personale in materia contrattuale, si fa anche beffe delle esigenze minime in materia di convivenza familiare e di impegni educativi, che soprattutto nel caso di famiglie monoparentali (e sono in continuo crescendo) devono rientrare nelle ipotesi di lavoro di chi ha a cuore uno sviluppo sano del nostro tessuto sociale e familiare.

Purtroppo quanto esce dal vaglio della Commissione della gestione e delle finanze non fa che avvallare e supportare le scelte del Governo, che in maniera unilaterale ha costantemente sottovalutato le obiezioni dei rappresentanti dei lavoratori, impedendo a quest'ultimi di far valere le loro pregnanti preoccupazioni e contribuendo ad allontanare una non impossibile ragionevole proposta di sintesi. Soluzione che avrebbe potuto conciliare interessi contrapposti. E la cosa stupisce maggiormente se si pensa che lo stesso Governo, a più riprese, ha definito sconcertante la posizione padronale in materia.

Certamente, però, la decisione della maggioranza della Commissione di andare davanti al Parlamento, sostenuta con forza in particolare dal PLR e dall'UDC, non ha contribuito a rafforzare la posizione contrattuale dei lavoratori. Chiaramente chi sa che la soluzione può avanzare anche senza dover pagare pegno se ne guarda bene dallo smuovere le acque, e di questo qualcuno dovrà pure prenderne atto. Ma va poi aggiunto che nessuno, nella maggioranza, si è degnato di considerare le implicazioni socioeconomiche che la revisione di legge implica a livello familiare.

In un Paese dove le strutture a sostegno dei nuclei familiari che vedono, quasi sempre non per scelta i genitori assenti per lavoro, le possibilità per accudire i figli già estremamente limitate, la dilatazione degli orari di apertura potrebbero produrre effetti deleteri. A questo proposito, tutte le implicazioni di società che potranno condizionare il futuro, possono essere lette solo come un ulteriore svuotamento della politica familiare tanto decantata, ma solo a parole.

E se provassimo una volta discutere con le numerose mamme, che fanno salti mortali per conciliare lavoro e accudimento dei figli, ma la stessa cosa vale anche per i papà. Magari si capirebbe perché le preoccupazioni travalicano, e di molto, quello che la maggioranza definisce come un ritocco minimo rispetto alla situazione attuale. E si provi allora a ragionare a partire da una situazione di precarietà assoluta, che vede le operatrici del settore, orfane di CCL e in balia di rapporti di lavoro che nella migliore delle ipotesi garantiscono un'occupazione a tempo parziale, tuttavia condizionata dalle esigenze della clientela. Il che, tradotto, significa lavoro su chiamata e senza nessuna garanzia di un limite remunerativo costante e regolarmente inadeguato.

6. UN DURO COLPO PER I PICCOLI COMMERCII E PER LA LORO SOPRAVVIVENZA

Già oggi, molti piccoli negozi non riescono a reggere la concorrenza dei grandi empori e degli outlet. Con la dilatazione degli orari di apertura, che potrà essere sostenuta solo dai grandi, il loro destino è di fatto segnato.

E lo dimostra l'esempio italiano relativo ai piccoli commerci, che passo dopo passo, conseguentemente all'aumento dei grossi centri d'acquisto e alla liberalizzazione degli orari di apertura hanno subito un'ecatombe. Si parla addirittura della chiusura di 180 attività al giorno e i motivi segnalati sono perlopiù riconducibili all'impossibilità di confrontarsi ad armi pari con la grossa distribuzione.

Certo anche il fattore prezzo gioca un ruolo non indifferente, ma proprio perché anche il prolungamento delle aperture impone una maggior presenza, che ha un costo quasi sempre non controbilanciato da un aumento delle vendite, la situazione si fa di fatto insostenibile e porta alla drastica decisione di chiusura, rimettendo sul mercato del lavoro molte persone.

E proprio nel contesto attuale, una simile prospettiva dovrebbe mettere sull'attenti anche coloro che ritengono la proposta tutto sommato accettabile e magari foriera di nuova occupazione. Non possiamo ignorare ciò che avviene intorno a noi e far finta di essere i primi della classe e quindi di essere immuni da quelli che comunemente vengono definiti effetti collaterali. Se in Italia la chiusura dei piccoli negozi ha portato alla rimessa sul mercato del lavoro di circa 150'000 persone, ormai disoccupate, come possiamo pensare che da noi, invece, l'occupazione possa aumentare. Saremmo degli stolti a chiudere gli occhi su fenomeni che proprio a causa di una globalizzazione negativa dei mercati hanno prodotto situazioni aberranti con persone che si vedono costrette a spostare la propria attività (da indipendenti) all'interno dei centri commerciali, salvo poi prolungare non per molto la loro agonia anche a causa degli affitti da strozzinaggio applicati in queste strutture.

Siamo quindi proprio certi che la firma di una cambiale in bianco a favore della grossa distribuzione sia un toccasana per la nostra economia? Forse un piccolo rinfresco della memoria non guasterebbe. Una volta c'erano i piccoli negozi di paese, poi sono arrivate le cooperative (chi col camion chi senza), poi sono sparite le cooperative ed anche i camion e sono nati i supermercati e infine sono arrivati gli ipermercati e i centri commerciali. Chi ha pagato la fattura finale? Andate a chiederlo nei paesi delle valli, che per sopravvivere devono trovare il modo di mettere a disposizione dei benefattori di turno i locali per mantenere in vita un'attività che definire ancora commerciale è un insulto all'etimologia.

Se siamo d'accordo di andare in questa direzione e quindi decidiamo di smantellare le attività anche dei piccoli commerci cittadini, diciamolo chiaramente e non cerchiamo di far credere che il cambiamento proposto sia indolore o peggio ancora sia addirittura foriero di nuova occupazione, magari solo frontaliera vista l'assenza di uno straccio di CCL decente. Ditelo a quei cittadini e cittadine, e sono la maggioranza, a cui gli orari di apertura stanno bene così come sono e ci tengono ai loro piccoli commerci.

7. UN'OFFENSIVA DI SOCIETÀ CHE NON PUÒ ESSERE BANALIZZATA

Da oltre vent'anni è in atto un'offensiva senza tregua a sostegno di deregolamentazioni e privatizzazioni di ogni sorta. In questo contesto si è naturalmente sviluppata anche quella favore della deregolamentazione degli orari dei negozi, come se ciò fosse il toccasana che avrebbe potuto risolvere i problemi creati dalla insensata proliferazione di superfici di vendita alle nostre latitudini.

Ma si tratta anche di un'offensiva strettamente correlata alle profonde trasformazioni che il padronato ha introdotto nel mercato del lavoro, che ha contribuito a peggiorare le condizioni di impiego, e che ha trasformato un numero sempre più importante di impieghi da stabili in precari. Una situazione che determina pesanti ricadute negative sui dipendenti in termini di qualità del lavoro e genera ripercussioni discutibili a livello familiare e sociale.

La questione non può quindi essere relegata ad una semplice controversia legata a qualche ora in più o in meno nel regime orario di apertura, ma deve essere inquadrata come un ulteriore passo (la tecnica del salame a fette la dice lunga sulla strategia in atto) verso una trasformazione della nostra società in una società 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Non è quindi solo una questione che coinvolge solo gli addetti ai lavori, ma è un argomento che deve essere sviscerato in tutti i suoi aspetti, anche i più reconditi.

È quindi, a non averne dubbio, un problema politico centrale e sul quale, indipendentemente dalla sua reale o supposta incidenza sui bilanci dello Stato (che sembrano ormai essere per molti l'unico parametro di riferimento), un vero dibattito dovrà essere condotto da tutte le forze politiche favorevoli e contrarie alla modifica legislativa. Insomma un confronto tra fautori del liberismo opportunistico e coloro, rappresentati dalla minoranza della Commissione che hanno a cuore gli interessi degli individui prima di quelli dell'economia. Un confronto fra coloro che, per un presunto beneficio, ancora tutto da dimostrare, sono pronti a gettare a mare un modello di società vincente e coloro che vogliono sì dei cambiamenti, ma che permettano di continuare a vivere in un Paese a misura d'uomo.

Non a caso in Svizzera si è costituita una grande alleanza tra soggetti molto diversi (tutte le chiese, i sindacati, i medici, molte associazioni, ecc.) per preservare la domenica quale giorno di riposo e condizioni di lavoro dignitose che non portino ulteriore pregiudizio alla qualità di vita e alla stabilità delle famiglie. E ciò la dice lunga sulle preoccupazioni che sono al centro di mille riflessioni dei più disparati orientamenti sul modo migliore per ridare centralità all'aspetto umano e per sottrarre al mondo economico e finanziario l'egemonia decisionale che lo contraddistingue e che sta spingendo anche il nostro Paese verso l'insidiosa china di un materialismo economico fine solo al profitto finanziario.

Gli orari di apertura vanno bene così come sono e soddisfano già oggi le esigenze dei consumatori. E sarebbe quindi bastato formalizzare quelle deroghe già da tempo in atto in un testo di legge condiviso e premere affinché il padronato del settore consentisse l'adozione di un CCL degno di questo nome.

D'altronde è con la legge attuale sugli orari di apertura che le aziende hanno conseguito anche lo scorso anno, in Ticino, utili record, i più elevati della loro storia.

8. CONCLUSIONI

Siamo perfettamente coscienti che il turismo degli acquisti esiste, come del resto è sempre esistito.

Ma non sarà la nuova legge a mutare la situazione. La cronica differenza su alcuni prezzi (assolutamente ingiustificata, tanto è vero che tra il Ticino e il resto della Svizzera non cambia niente) continuerà a indurre un certo numero di residenti a spostarsi per fare gli acquisti. E del resto quando il rapporto di cambio fra Euro e Franco era nettamente a favore di quest'ultimo la situazione è, di fatto, cambiata ma non di molto. E ancora, nessuno ci convince che le famiglie ticinesi vadano in Italia a fare la spesa, in settimana a sera inoltrata. Pertanto, e lo vediamo con sconcertante continuità, solo un livellamento dei prezzi e un continuo aumento della qualità e dell'offerta sono i veri fattori concorrenziali che potremo e dovremo continuare a giocare.

Non saranno né gli orari di apertura, né la trasformazione dei negozi in nuovi templi del consumo e men che meno una guerra sui salari a indurre le persone residenti in Ticino a ad arrestarsi alla frontiera. E quindi sarebbe molto meglio se imparassimo a vendere il nostro territorio partendo da presupposti quali la qualità di vita, una sua gestione meno caotica e il rispetto per la dignità di chi ci vive in generale e dei lavoratori, in particolare, invece di continuamente scimmiettare nel bene e nel male (ma piuttosto in quest'ultima accezione) i nostri vicini del sud.



In conclusione, la trasformazione di società che la revisione implica, le ricadute negative per il territorio e l'inevitabile peggioramento delle condizioni occupazionali, dal nostro punto di vista, sono controindicazioni abbondantemente sufficienti da indurci a perorare la causa della bocciatura della nuova legge.

Per la minoranza della Commissione gestione e finanze:

Saverio Lurati, relatore
Garobbio - Guidicelli -
Kandemir Bordoli